



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 62/2022

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione Centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche
per l'immigrazione – Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica
Dipartimento Autonomie locali – Servizio 5° Elettorale
PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Presidenza – Servizio Registro generale
del Volontariato e organizzazione delle elezioni
PEC: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022.
Adempimenti degli uffici di sezione.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità operative e precauzionali di cui al "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022" sottoscritto dai Ministri dell'Interno e della Salute, che qui si richiama integralmente, trasmesso in data 11 maggio u.s. con circolare di questo Dipartimento n. 48, volto a prevenire il rischio di infezione da SARS-COV-2, e tenendo conto, nei casi di abbinamento in alcuni comuni dei referendum con le elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali), delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41.

In particolare, in caso di contemporaneo svolgimento dei cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge n. 41/2022, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici di sezione e per gli orari della votazione si



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum, mentre la composizione degli stessi uffici di sezione (oltre che l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti) è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative.

Resta inteso che, per quanto riguarda le elezioni amministrative che si svolgeranno nelle regioni ad autonomia speciale, le presenti istruzioni sono suscettibili di essere integrate o modificate dalle direttive impartite in via amministrativa dalle regioni medesime.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alle pubblicazioni, predisposte da questa Direzione Centrale, recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione, rispettivamente, per le consultazioni referendarie e per le elezioni comunali, che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che sono consultabili anche sul sito internet di questo Ministero.

Per le elezioni amministrative nelle regioni a statuto speciale, le regioni provvederanno a dotare gli uffici di sezione del materiale elettorale necessario, fatta eccezione per il materiale di utilizzo congiunto a tutte le consultazioni referendarie ed elettorali in contemporaneo svolgimento, che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione dell'interno (ad es.: bollo di sezione, matite copiative, pacco di cancelleria, liste sezionali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero delle tessere elettorali).

* * *

A) Orari di votazione, provvista del materiale, collocazione di urne diverse per ogni consultazione, composizione degli uffici di sezione, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), si svolgeranno nella sola giornata di **domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7 alle ore 23.**

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, cioè **sabato 11 giugno 2022**, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico per le elezioni della Camera dei deputati applicabile ai referendum; art. 27, primo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni comunali). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti, rispettivamente, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori dei referendum oppure delle liste di candidati per le elezioni comunali.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori, ivi compresi quelli per la raccolta del voto degli elettori in trattamento sanitario o isolamento domiciliare per COVID-19) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura "Ministero dell'interno - Servizio elettorale") con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro (in ragione di una per ogni consultazione in svolgimento e, in particolare, di una per ogni referendum), corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva dello stesso colore della scheda di votazione: Pertanto, le etichette saranno dei seguenti colori:

- colore rosso (Pantone® rubine red-U) per il referendum n. 1 (Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi);
- colore arancione (Pantone® 151-U) per il referendum n. 2 (Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale);
- colore giallo (Pantone® yellow-U) per il referendum n. 3 (Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati);
- colore grigio (Pantone® 422-U) per il referendum n. 4 (Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte);
- colore verde (Pantone® green-U) per il referendum n. 5 (Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura);
- colore azzurro (Pantone process blue U) per le elezioni comunali.

Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, rispettivamente, dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dai promotori dei referendum oppure dai delegati delle liste di candidati.

Gli scrutatori sono 4, se nel comune, oltre ai referendum, si svolgono anche le elezioni amministrative; saranno invece 3, se si svolgono solo i referendum, ma anche in questo secondo caso l'ufficio di sezione deve essere integrato con un quarto scrutatore se debba costituirsi un seggio "volante" per la raccolta del voto presso case di cura o al domicilio di elettori.

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

Ai sensi del predetto "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022", prima dell'insediamento del seggio e al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali - nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto - deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. I presidenti di seggio avranno cura di vigilare sul compimento delle anzidette operazioni.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori dei referendum o dei rappresentanti delle liste di candidati

I partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori dei referendum e i delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti, rispettivamente, per i referendum, tra gli elettori di qualsiasi comune, o, per le elezioni comunali, tra gli elettori del comune. Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.



Alle designazioni dei rappresentanti per i referendum provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico presente in Parlamento o dai promotori dei referendum stessi. Tale persona deve essere munita di mandato autentificato dal notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori o, per i partiti e gruppi politici anzidetti, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale, regionale o nazionale o anche di livello parlamentare. Alle suddette designazioni, da produrre su carta libera e con firma autentificata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori possono comunque provvedere direttamente.

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto di delega al delegato a designare possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale - come detto con firma autentificata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990 - il delegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti presso il seggio.

Anche le designazioni dei rappresentanti di lista, effettuate dai delegati delle liste di candidati per le elezioni comunali, sono prodotte in carta libera, con firma autentificata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per le elezioni comunali, tuttavia, le designazioni devono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, settimo comma, n. 4, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate **entro giovedì 9 giugno, anche mediante posta elettronica certificata**, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali designazioni possono poi essere presentate, **esclusivamente in formato cartaceo**, direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio o la domenica mattina**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (art. 25, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 32, settimo comma, n. 4, del d.P.R. n. 570/1960, come modificati dall'art. 38-bis, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), e comma 2, lett. b), n. 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Nel caso di contemporaneità di più consultazioni, i delegati potranno provvedere alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazione che hanno luogo nel medesimo giorno.

I rappresentanti presso il seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, dovranno essere muniti di mascherina di protezione sul viso e rispettare la misura di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum o i rappresentanti delle liste di candidati sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, terzo comma, d.P.R. n. 361/1957).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli artt. 94 e segg. del d.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre



all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, sono puniti coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo (art. 108 D.P.R. n. 361/1957).

I componenti del seggio e i rappresentanti presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del d.P.R. n. 361/1957. In particolare, le schede di voto, anche nel caso in cui siano state già votate, dovranno comunque essere annullate e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro delle schede stesse), disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Gli elettori sono ammessi nel seggio elettorale se muniti della mascherina di protezione sul viso e dopo essersi disinfettate le mani con l'apposito gel idroalcolico all'ingresso del seggio stesso.

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del 12 giugno 2022 abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto. Al solo fine di consentire l'identificazione personale, l'elettore deve rimuovere la mascherina dal viso, mantenendo una adeguata distanza dai componenti del seggio.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum o rappresentanti di lista; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, rifiutano una o più schede di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, alle consultazioni elettorali amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) o ad una o più delle cinque consultazioni referendarie in contemporaneo svolgimento.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione per ciascuna consultazione (e, in particolare, per ciascuno dei cinque referendum), sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e, per ciascuna consultazione in contemporaneo svolgimento, la scheda di voto aperta; l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a votare e a non sovrapporre le schede una sull'altra durante l'apposizione dei segni di voto.

L'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato le schede, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, provvederà ad inserire personalmente ciascuna scheda nella rispettiva urna, mentre il presidente controllerà che l'elettore introduca ogni scheda nell'urna corrispondente alla relativa consultazione. Qualora l'elettore introduca una scheda nell'urna sbagliata (cioè non in quella corrispondente), sarà opportuno che il presidente provveda subito all'apertura di tale urna, alla presenza dei rappresentanti di partito, comitato promotore e di lista, al prelievo della scheda (lasciandola ovviamente chiusa), alla nuova sigillatura della predetta urna e alla reintroduzione della scheda votata nell'urna corrispondente.

Prima e dopo la consegna delle schede di voto e l'avvenuto inserimento delle schede stesse nell'urna, ogni elettore deve provvedere a una nuova igienizzazione delle mani con l'apposita confezione di gel all'interno del seggio.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna delle schede di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o diversamente abili

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare le schede. Riconsegna delle schede non votate. Computo dei votanti



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto delle schede; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente eventuali scritti che l'elettore medesimo volesse consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); poiché presso il seggio si svolgono più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera: **ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione.**

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del d.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato una o più schede e, solo in un secondo tempo, le abbia riconsegnate rifiutandosi di entrare in cabina a votarle.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e le schede dovranno essere dichiarate nulle e inserite nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

H) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

Come già rappresentato con circolare n. 40 del 2 maggio scorso, i Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere a questa Direzione Centrale, per il tramite di codeste Prefetture, i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 12 e alle ore 19, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 23 della domenica.

I presidenti di seggio dovranno inoltre adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo che avvalendosi del supporto della Forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 23 della domenica,



cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio.

I) Accertamento del numero degli elettori e dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, il presidente di seggio, iniziando dai referendum e poi proseguendo per le elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali), provvede subito alle operazioni di accertamento del numero degli elettori, del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, in particolare, per ciascuno dei cinque referendum, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 361/1957, nonché, per le elezioni comunali, ai sensi dell'art. 53, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 570/1960, sarà dato dalla sommatoria di:

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);
3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
4. numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum o dei rappresentanti di lista, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio e, per i referendum, anche dei militari e dei naviganti (marittimi ed aviatori), che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (ex artt. 48, 49 e 50 D.P.R. n. 361/1957), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale o nelle liste elettorali aggiunte e dalle annotazioni nel verbale;
5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione, ivi compresi gli elettori in trattamento sanitario o isolamento domiciliare per COVID-19 (artt. 51, 52 e 53 D.P.R. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; artt. 3 e 4 decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

Si raccomanda la massima cura e precisione nelle operazioni di accertamento del numero dei votanti, anche ai fini dei successivi adempimenti di competenza, in particolare, degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

J) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **domenica 12 giugno 2022**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero degli elettori e dei votanti e le altre operazioni preliminari, **procedendo prima, in ogni caso**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 41/2022, **allo scrutinio relativo a ciascuno dei cinque referendum**, seguendo l'ordine di deposito delle relative richieste referendarie presso la cancelleria della Corte di cassazione e, quindi, iniziando da quello contrassegnato dal n. 1, poi da quello contrassegnato dal n. 2, e così via. Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni amministrative sono rinviate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, quarto periodo, del medesimo decreto-legge n. 41/2022, alle ore 14 di lunedì 13 giugno, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Durante le operazioni di scrutinio, i componenti del seggio indosseranno guanti di protezione forniti a ogni seggio elettorale.

Per le modalità di espressione del voto per ciascuna consultazione, si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle sopraccitate pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione.

In sintesi, per ciascuno dei cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, ai sensi dell'art. 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'elettore vota tracciando su ogni scheda, con la matita, un solo segno sulla risposta (SI o NO) da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni. Le schede di voto sono di colore diverso per ciascuno dei cinque referendum, come indicato sopra alla lettera A), e sono altresì contrassegnate, nella parte esterna, dal numero d'ordine da 1 a 5.

Per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario, la cui scheda di voto è di colore azzurro, il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a tale soglia demografica.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista. Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni inferiori a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista stessa) e tale voto è valido sia per il sindaco che per la lista. Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato sindaco (c.d. "voto disgiunto"): tale voto è valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del d.P.R. n. 361/1957 e, per le elezioni comunali, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, anche se apposte con anomalie/incertezze del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. n. 361/1957, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, d.P.R. n. 361/1957), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

In considerazione, tuttavia, dell'elevato numero di consultazioni in contemporaneo svolgimento, e in particolare di referendum, qualora, nel corso dello spoglio e scrutinio delle schede contenute in un'urna



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

si rinverranno schede di altre consultazioni, il presidente dovrà reinserire tali schede, senza ovviamente aprirle, nell'urna corrispondente, dissigillando e poi subito nuovamente sigillando tale urna.

K) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

* * *

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei sindaci e dei segretari comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici di sezione.

Con l'occasione, i sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I sindaci stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione sul giorno e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

Fabrizio Orano



CAP